

Continua .... Su DECRETO MINISTERIALE

In primo luogo non si parlerà più (soltanto?) di postazioni temporanee e fisse ma tecnicamente (anche?) di dispositivo e sistema, per tale (sistema) intendendo l'insieme operativo di più dispositivi (tutor). Possono essere usati per misurazioni di velocità istantanea oppure di velocità media. Nel caso di approvazione di un sistema per la misurazione della velocità media le verifiche vanno fatte su una "tratta campione".

Ogni anno i dispositivi ed anche i sistemi devono essere sottoposti a verifica di funzionalità e taratura (omissis vari capi su verifiche e tarature)

## **Capo 7 Segnalazione e visibilità**

**La segnalazione va fatta con adeguato anticipo rispetto alla postazione per garantire tempestivo avvistamento**

**Le distanze sono quelle dell'art. 79 cds (150 o 250 metri) od in casi particolari anche diverse, senza però che vi siano intersezioni stradali (che comportano ripetizione del segnale) e comunque non oltre 4 km.**

**Non serve la reiterazione del segnale né l'indicazione di "fine".**

**Nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in MOVIMENTO, anche ad inseguimento (n.d.r. e se in senso contrario ?????)**

7.5 **La distanza minima di un chilometro** dal segnale indicante il limite massimo di velocità', prescritta dall'art. 25, comma 2, della legge n. 120/2010, si applica unicamente **fuori dei centri abitati**, e solo nei casi (in cui è ammesso) di controllo a distanza delle violazioni, quando il limite imposto è diverso da quello fissato in linea generale per la categoria di strada dall'art. 142, comma 1, del Codice, o da quello fissato in particolare per la categoria di veicolo dal medesimo art. 142, comma 3. Se lungo il tratto di strada su cui si eseguono i controlli sono presenti intersezioni che, ai sensi dell'art. 104 del regolamento, impongono la ripetizione del segnale di limite massimo di velocità', la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l'intersezione. Poiché la distanza di almeno un chilometro dal segnale vale sia per l'utilizzo che per la installazione della postazione, nel caso di dispositivi di rilevamento che eseguono l'accertamento con veicolo in avvicinamento alla stessa, il chilometro deve essere misurato rispetto al punto in cui viene effettivamente rilevata la violazione e non rispetto al punto di installazione del dispositivo. Nel caso di impiego di sistemi di controllo della velocità' media tenuta dai veicoli tra due stazioni di rilevamento lungo un tratto di strada, la distanza minima di un chilometro rispetto al segnale di

limite massimo di velocità imposto lungo il tratto, quando questo è diverso da quello generale, deve essere assicurata rispetto alla seconda stazione del sistema, poiché è in corrispondenza di quest'ultima che si concretizza l'accertamento della eventuale infrazione. In questo caso non vi è obbligo di rispettare la predetta distanza rispetto ad eventuali intersezioni o svincoli consentiti, aree di servizio, di parcheggio, etc., ubicate dopo la prima stazione di rilevamento, poiché i veicoli che si immettono sul tratto controllato non sono soggetti al controllo della velocità media.

**7.6 La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica nei centri abitati e quando la postazione è presidiata dagli organi di polizia stradale.** Non si applica altresì: rispetto al segnale di limite massimo di velocità che costituisce mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto di strada in cui sia imposto un limite massimo di velocità uniforme diverso da quello generale di cui all'art. 142, comma 1, del Codice, in cui non vi sono intersezioni; e rispetto al segnale di limite massimo di velocità ripetuto dopo una intersezione quando la velocità massima consentita è la stessa su tutti i rami della intersezione e la segnaletica di limite massimo di velocità su tali rami è comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di rilevamento, in modo da garantire tale distanza a tutti gli utenti della strada in approssimazione alla postazione, quale che sia il ramo di strada percorso. Nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l'intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest'ultimo, in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento.

**7.7 Quando il rilevamento della velocità è effettuato dal lato opposto** al senso di marcia la presenza della postazione deve essere segnalata, nelle immediate vicinanze della stessa, con il segnale riportante il simbolo dell'organo di polizia stradale operante, richiamato al punto 7.4, orientato in modo da essere visibile dal senso di marcia sottoposto al controllo. Se l'attività di controllo è effettuata su entrambi i sensi di marcia, con dispositivi approvati per tale utilizzo collocati su un solo lato della strada, la postazione deve essere segnalata con un segnale di indicazione come sopra, a doppia faccia, visibile dalle due direzioni. Se la postazione è presidiata da organi di polizia stradale, con o senza impiego di veicoli, gli stessi scelgono il senso di marcia lungo il quale posizionarsi. Il presegnalamento della postazione deve essere sempre assicurato lungo i sensi di marcia sui quali si effettuano i rilevamenti secondo quanto indicato al punto 7.1.

**7.8 Le postazioni di rilevamento temporanee** sono presegnalate con segnali temporanei in tutto simili a quelli permanenti e con le stesse modalità e distanze di installazione. Possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo se la posizione dei dispositivi di rilevamento è stata oggetto di una preventiva e concordata pianificazione ed il loro impiego in quel tratto di strada non è occasionale ma, per la frequenza dei controlli, assume il carattere di sistematicità. Per la visibilità della postazione valgono le stesse prescrizioni dei punti 7.4 e 7.7.